

CRONISTORIA VICENDA RICCARDO ZILLIO / FGI 20.12.2012 – 04.03.2014

1. *Riccardo Zillio quale grande elettore rappresentante degli atleti si presentava alla 95° Assemblea ordinaria elettiva della FGI tenutasi a Roma il 15.12.2012.*
2. *In tale sede, Zillio, dopo aver espletato il proprio mandato partecipando alla votazione per l'elezione della componente atleti/e del Consiglio direttivo federale, attorno alle ore 13.30 lasciava la seduta assembleare per motivi personali.*
3. *Il giorno dopo, Zillio apprendeva che le operazioni di voto della componente atleti/e del Consiglio direttivo federale erano state ripetute, previo annullamento della precedente votazione a cui aveva partecipato, ed altresì, che lo scrutinio si era svolto in sala separata rispetto alla sede assembleare e, quindi, non in forma pubblica.*
4. *Pertanto, in data 20.12.2012, Zillio presentava ricorso al Consiglio direttivo federale ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Organico FGI, contestando i fatti di cui sopra e chiedendo la declaratoria di nullità e/o di annullamento della 95° Assemblea ordinaria elettiva FGI ed in subordine l'annullamento della votazione della componenti atleti.*
5. *In data 10.01.2013, Zillio presentava alla FGI altresì istanza di accesso agli atti e documenti richiedendo la visione e/o l'estrazione di copia di tutti gli atti e documenti relativi alla 95° Assemblea ordinaria elettiva FGI.*
6. *Detta istanza rimaneva priva di riscontro da parte della FGI.*
7. *Con nota del 28.01.2013, il Segretario Generale comunicava a Zillio il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Organico FGI, per mancato preannuncio dello stesso in assemblea.*
8. *In data 28.02.2013, Zillio proponeva ricorso innanzi l'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI con il quale, in via cautelare, chiedeva all'Alta Corte di disporre il sequestro e la custodia di tutti i documenti afferenti la 95° Assemblea ordinaria elettiva della FGI e, nel merito, per i motivi già esposti nel ricorso al Consiglio direttivo federale, in via principale l'annullamento dell'Assemblea, e in via subordinata, l'annullamento delle elezioni della componente atleti/e del Consiglio direttivo federale.*
9. *Il 7.3.13, Zillio presentava ricorso alla Commissione accesso ai documenti amministrativi - Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il silenzio FGI con riferimento alla richiesta di accesso agli atti.*
10. *Detto ricorso veniva abbandonato perché con ordinanza cautelare del 12.03.2013, l'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI disponeva il sequestro e la custodia, entro 4 giorni lavorativi, di tutti gli atti originali relativi alla 95° Assemblea ordinaria elettiva della FGI, compreso i verbali di accreditamento, i mandati a voto e le relative deleghe, nonché il deposito di una relazione all'Alta Corte da parte del Segretario Generale della FGI sulle contestazioni del ricorrente Zillio.*
11. *L'esame della documentazione sequestrata rendeva possibile a Zillio la presentazione di ricorso per motivi aggiunti, nel medesimo procedimento instauratosi innanzi all'Alta Corte.*
12. *Nello specifico, dall'esame della documentazione risultavano: (i) 154 mandati di voto in bianco (mancanti della firma del delegante o del delegato) (ii) altri vizi*

- (errori nei nominativi, cancellature); (iii) l'assenza di uno spoglio delle schede (per espressa ammissione del Segretario Generale della FGI Roberto Pentrella). Tutti questi vizi venivano contestati nell'ambito del ricorso per motivi aggiunti.
13. La FGI, pur contestando i nuovi motivi di ricorso proposti, **ammetteva la presenza di mandati in bianco**, ovvero persone che avevano votato in Assemblea senza essere state delegate, per un numero complessivo di **75 voti**.
 14. Con decisione del 23.05.2013, n. 15/2013, le cui motivazioni venivano depositate in data 12.06.13, l'Alta Corte accoglieva parzialmente il ricorso di Zillio, affermando che vi era stata una "grave compromissione della segretezza del voto", nel contempo rigettando tuttavia i motivi di ricorso aggiuntivi poiché ad avviso dell'Alta Corte medesima non erano stati contestati nel corso dell'Assemblea ordinaria elettiva FGI.
 15. Il presidente dell'Associazione Sportiva Corpo Libero Andrea Facci e Riccardo Zillio venivano sottoposti a procedimento disciplinare per un presunto commento critico nei confronti della decisione dell'Alta Corte n. 15/2013. Detto procedimento sarebbe poi stato archiviato.
 16. Avverso la decisione n. 15/2013 dell'Alta Corte, Zillio proponeva ricorso al T.A.R. Lazio – sede di Roma, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 104/2010, chiedendo che venissero valutate anche le contestazioni successive alla produzioni dei documenti da parte della FGI, sulla scorta della considerazione che trattandosi di atti secretati, Zillio non potesse conoscerli prima o durante l'Assemblea, e quindi non fosse nelle condizioni di contestarli direttamente nel corso della stessa [R.G. n. 7721/2013].
 17. In ottemperanza alla menzionata decisione n. 15/2013 dell'Alta Corte, la FGI chiedeva al CONI parere su come dovessero svolgersi le elezioni per l'integrazione del Consiglio nella componente atleti, indicando una propria soluzione interpretativa.
 18. Il CONI confermava alla FGI la necessità di indire un'Assemblea straordinaria elettiva, aderendo alla soluzione interpretativa prospettata dalla FGI.
 19. La FGI deliberava pertanto l'indizione per il 07.09.2013 dell'Assemblea straordinaria elettiva ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, ma convocava i soli "Grandi elettori".
 20. A fronte della convocazione ricevuta, Zillio chiedeva all'Alta Corte, con nuovo ricorso presentato in data 29.08.2013, l'annullamento della delibera di indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva in quanto, a proprio avviso: (i) l'Assemblea risultava essere stata convocata in violazione, dell'art. 15, comma 6 dello Statuto, che contempla l'ipotesi per vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del Consiglio direttivo federale; e (ii) l'Assemblea era stata convocata in violazione dell'art. 11 comma 6 dello Statuto.

21. *Per eminente scelta difensiva, Zillio non potendo ratificare con la sua presenza un'Assemblea ritenuta illegittima, con comunicazione alla FGI in data 07.09.2013, motivava la sua decisione di non presenziare alla seduta assembleare.*
22. *A seguito dello svolgimento della seduta dell'Assemblea straordinaria elettiva in data 07.09.2013, Zillio proponeva nuovo ricorso all'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI in data 07.10.2013.*
23. *In data 11.10.2013, Zillio riceveva un nuovo deferimento da parte del procuratore federale Avv. Rossetti per presunta violazione della clausola compromissoria, addebito che Zillio contestava nei propri scritti difensivi.*
24. *Con decisioni n. 31/2013 dell'11.11.2013 e n. 36/2013 del 20.12.2013 - 09.01.2014, l'Alta Corte rigettava e/o dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Zillio contro l'indizione e le modalità di svolgimento dell'Assemblea straordinaria elettiva.*
25. *In data 10.01.2014, Zillio presentava nuovo ricorso al T.A.R. Lazio - sede di Roma, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 104/2010, avverso le decisioni dell'Alta Corte n. 31/2013 dell'11.11.2013 e n. 36/2013 del 20.12.2013 - 09.01.2014 (R.G. n. 962/2014).*
26. *Entrambi i ricorsi risultano allo stato attuale pendenti dinanzi alla sezione III-quater del T.A.R. Lazio - sede di Roma in attesa della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito.*
27. *Il 16.01.2014 Zillio veniva condannato alla sospensione per un anno, per condotta antisportiva, e non per violazione della clausola compromissoria. Sul nuovo capo di incolpazione lo Zillio non ha potuto tuttavia difendersi, perché detto capo non gli era stato mai contestato in precedenza.*
28. *L'articolo del Codice di Disciplina in base al quale Zillio è stato condannato recita testualmente: "Tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo."*
29. *Il 27.01.2014 veniva depositato appello con istanza per la sospensione della pena inflitta a Zillio.*
30. *Alla data odierna, detta istanza non è stata ancora decisa dal Presidente della Commissione di Giustizia di II grado della FGI.*
31. *Per effetto della sospensione disciplinare, Zillio non ha potuto partecipare alla prima prova di serie A1 di GAM.*